

COMUNE DI VILLENEUVE

STATUTO COMUNALE

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI VILLENEUVE**

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I: Caratteristiche costitutive

- art. 1 - Denominazione, natura giuridica del Comune e principi fondamentali
- art. 2 - Territorio
- art. 3 - Stemma, gonfalone e bandiere
- art. 4 - Sede
- art. 5 - Lingua francese e franco-provenzale
- art. 6 - Toponomastica

Capo II: Finalità

- art. 7 - Finalità
- art. 8 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi
- art. 9 - Nomine, principio delle pari opportunità
- art. 10 - Programmazione e cooperazione

Capo III: Statuto e regolamenti

- art. 11 - Statuto e sue modifiche
- art. 12 - Regolamenti

TITOLO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I: Istituti della partecipazione

- art. 13 - Partecipazione popolare
- art. 14 - Assemblee generali
- art. 15 - Istanze
- art. 16 - Petizioni
- art. 17 - Proposte
- art. 18 - Referendum
- art. 19 - Effetti dei referendum propositivi e consultivi

Capo II: Forme associative

- art. 20 - Associazioni

Capo III: Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

art. 21 - Interventi nei procedimenti

art. 22 - Accesso

art. 23 - Informazione

Capo IV: Difensore civico

art. 24 - Difensore civico

TITOLO III – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I: Organi di Governo

Art. 25 - Organi di Governo

Capo II: Consiglio comunale

art. 26 - Consiglio comunale

art. 27 - Competenze

art. 28 - Adunanze e convocazioni

art. 29 - Funzionamento

art. 30 - Consiglieri

art. 31 - Gruppi consiliari

art. 32 - Commissioni consiliari

Capo III: Giunta comunale

art. 33 - Giunta comunale

art. 34 - Nomina e composizione della Giunta

art. 35 - Funzionamento

art. 36 - Competenze della Giunta

Capo IV: Sindaco e Vice Sindaco

art. 37 - Sindaco

art. 38 - Competenze amministrative

art. 39 - Competenze di vigilanza

art. 40 - Ordinanze

art. 41 - Vice Sindaco

art. 42 - Delegati del Sindaco

TITOLO IV – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo unico: Organi gestionali ed uffici

art. 43 - Segretario comunale ed uffici

- art. 44 - Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili dei servizi
- art. 45 - Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
- art. 46 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario comunale
- art. 47 - Competenze di legalità e garanzia del Segretario comunale
- art. 48 - Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 49 - Albo Pretorio

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI

Capo unico: Forme di gestione

- art. 50 - Forme di gestione

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo unico: Rapporti tra enti

- art. 51 - Unité des Communes Valdôtaines
- art. 52 - Consorterie
- art. 53 - Consorzi di miglioramento fondiario

TITOLO VII – ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo unico: Programmazione finanziaria

- art. 54 - Principi

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo unico: Norme transitorie e finali

- art. 55 - Norme transitorie
- art. 56 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA
ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI VILLENEUVE

STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art.1

**Denominazione, natura giuridica del Comune
e principi fondamentali**

1. Il Comune di Villeneuve è l'ente locale autonomo e democratico, costituito su base territoriale, che rappresenta la forma associativa della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo principi della Costituzione, delle leggi statali e regionali e del presente Statuto.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi, si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e della "Unité des Communes" rispetto a quello comunale.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le proprie competenze, alla loro specificazione ed attuazione nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti gli interessi e lo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti da leggi statali o regionali.

7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali competenti, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con la Regione, l'Unité des Communes, e gli altri Comuni e Enti previsti dalla legge.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune da leggi statali o regionali, che, assicurando le risorse necessarie, regolano anche i rapporti finanziari.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente Statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi, nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il Comune, nell'ambito dei principi sopra menzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
11. I rapporti tra il Comune di Villeneuve, la Regione, il Consorzio degli enti locali, les Unités des Communes Valdôtaines, gli altri Comuni, sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 2 **Territorio**

1. Il territorio del Comune di Villeneuve si estende su una superficie di 8,9 chilometri quadrati. E' topograficamente delimitato dal confine con i limitrofi Comuni di Aymavilles, Valsavarenche, Introd, Arvier, Saint-Nicolas e Saint-Pierre, ed è composto dalle seguenti frazioni, vie e piazze storicamente riconosciute: frazione Balmet, frazione Bertola, frazione Bruillen, frazione Champagne, frazione Champagnole, frazione Champleval, frazione Champleval Dessous, frazione Champleval Dessus, frazione Champlong Martignon, frazione Champlong Rosaire, frazione Champlong Vaillon, Frazione Champrotard, frazione Chavonne, frazione Cloutra, frazione Croix Blanche, frazione Cumiod, frazione Glair, frazione La Centrale, frazione La Côte, frazione La Crête, frazione Montovert, frazione Peranche, frazione Saburey, frazione Saint Roch, frazione Trepont, frazione Vereytaz, frazione Veyne, Piazza Assunzione, Piazza E. Chanoux, Vicolo del Castello, Vicolo Ferrein, Vicolo La Becca, Vicolo San Grato, Via A. Cerlogne, Via Cezan, Via De Rolland, Via IV Novembre, Via Parvet, Via San Biagio, Vicolo A. Cerlogne

Art. 3 **Stemma, Gonfalone e Bandiere**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Villeneuve, nonché con lo stemma del Comune, attribuito con decreto del Presidente della Giunta regionale n° 641 in data 21.12.2000, raffigurante un troncato di azzurro e di rosso, alla croce d'argento sul tutto, accompagnata nel quartiere destro del capo da un seminato di crocette potenziate dal piede aguzzo d'oro, ai due barbi addossati attraversanti sul seminato dello stesso, e nel quarto sinistro del capo da una torre d'argento finestrata di nero, merlata di sei pezzi, di cui quattro visibili, addestrata da un doppio antimuro merlato di tre pezzi d'argento, giusta bozzetto allegato sub A.

2. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.g.r. n.641 del 21.12.2000, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub B.
4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 4 Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, è sito nel capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, anche alla luce delle modifiche normative che definiscono le associazioni tra Comuni, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi, anche al di fuori del territorio comunale.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 5 Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Durante le adunanze degli organi collegiali gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario, di un Consigliere o di un Assessore.

Art. 6
Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere alle proposte di adeguamento delle denominazioni menzionate per la parte di materia di competenza comunale.

CAPO II: FINALITA'

Art. 7
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, riconoscendo e facendo propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, pace e non violenza sanciti dalla Costituzione repubblicana, dalle leggi regionali e dalle tradizioni locali.
2. Il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale dell'Unione Europea e recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio, che riconosce quali beni essenziali e limitati, per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela, la valorizzazione, la protezione e il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali;
 - f) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - g) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato;

- h) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 8

Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'amministrazione;
2. Il Comune adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:
 - a) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali;
 - b) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comprendano implicitamente alcuna discriminazione relativamente allo stato civile;
 - c) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali, secondo quanto stabilito dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - d) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
 - e) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

Art. 9

Nomine, principio delle pari opportunità

1. Nei casi in cui gli organi del Comune debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, più rappresentanti in enti, aziende ed istituzioni, fra i nominati è assicurata, ove possibile, la presenza equilibrata di uomini e donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Gli organi del Comune sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità dandone adeguata informazione;
2. Nel nominare i componenti della Giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, è assicurata, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

3. Nella Giunta è assicurata la presenza di entrambi i generi ai sensi dell'art. 22, comma 1bis, della l.r. 54/98;

Art. 10

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri Comuni, della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30/12/1989, n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto dei singoli cittadini, delle associazioni, delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri Comuni e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia, nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle attività svolte dallo Stato, dalle Regioni, dall'Unione europea, dalle Organizzazioni transnazionali e dalle Comunità di altre nazioni.

CAPO III: STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 11

Statuto e sue modifiche

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli e soggetta alla procedura prevista dall'art. 17, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 18 e 19.
3. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dall'articolo 33 della l.r. 54/98;
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 12
Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle norme statali e regionali e dallo Statuto, adotta regolamenti sulle materie di propria competenza.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed agli elettori ai sensi dell'art. 17.
3. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 18 e 19.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale, sul sito istituzionale del Comune, sia dopo l'adozione da parte del Consiglio sia dopo la loro entrata in vigore sul portale della trasparenza.
6. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I: ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 13
Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità locale all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune valorizza, promuove e favorisce la partecipazione popolare all'attività dell'ente mediante le seguenti forme:
 - a) assemblee generali
 - b) istanze
 - c) petizioni
 - d) proposte
 - e) referendum
3. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti, le richieste di indizione di un'assemblea generale nonché le istanze, petizioni e proposte devono presentare, ai fini della loro ricevibilità, i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte da cittadini e/o elettori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;

- b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
 - d) indicare nominativo e recapito cui comunicare la posizione dell'Amministrazione comunale.
4. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea
 5. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 14 **Assemblee generali**

1. Su argomenti di particolare rilevanza può essere richiesta l'indizione di assemblee generali degli elettori con poteri consultivi e propositivi.
2. Le assemblee generali, qualora lo richiedano 1/3 dei Consiglieri assegnati o il 20% degli elettori, devono essere convocate dal Sindaco entro 45 giorni dal deposito della richiesta.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. In tal caso, il numero minimo degli elettori che possono richiedere la convocazione è pari al 50% più uno di quelli direttamente interessati.

Art. 15 **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 16 **Petizioni**

1. I cittadini residenti maggiorenni così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di Comune necessità, nelle materie di loro competenza.

2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, in ogni caso entro sessanta giorni dalla presentazione, decide in merito;
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto ad essere informati sulle procedure intraprese dal Comune a seguito delle stesse entro centoventi giorni dalla loro presentazione;

Art. 17 Proposte

1. Il 20% degli elettori può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. L'Amministrazione è tenuta a sentire i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede, anche in assenza dell'accordo di cui al comma 3, a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti entro i successivi 60 giorni.

Art. 18 Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle seguenti materie:
bilancio preventivo, rendiconto, istituzione ed ordinamento dei tributi e ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) dal 50% + uno dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) dal 30% degli elettori.
4. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere, se ritenuto necessario, espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico – amministrative e nominata dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro 45 giorni dal deposito della richiesta.
5. L'indizione e l'esito dei referendum sono pubblicati all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune, e sul bollettino ufficiale della Regione

6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro 120 giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi ed i risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
8. I referendum sono approvati quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 1.

Art. 19

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum consultivo è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

CAPO II: FORME ASSOCIATIVE

Art. 20

Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono adottate previa consultazione delle medesime.
3. Le commissioni consiliari possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

CAPO III: INFORMAZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AI PROCEDIMENTI

Art. 21

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.

2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 22
Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell'azione amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dalla legge e dal vigente regolamento sull'accesso degli atti amministrativi del Comune.

Art. 23
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale sull'accesso agli atti amministrativi.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

CAPO IV: DIFENSORE CIVICO

Art. 24
Difensore civico

1. Il Consiglio comunale affida con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, previa convenzione, al difensore civico istituito presso il Consiglio regionale.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I: ORGANI DI GOVERNO

Art. 25
Organi di Governo

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i Consiglieri vengono eletti ai sensi della normativa regionale in materia di elezioni comunali.

CAPO II: CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del Comune, accertando la conformità delle linee programmatiche mediante verifica annuale in concomitanza con l'approvazione del rendiconto finanziario.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate da leggi regionali.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
5. I Consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni consiliari, costituite garantendo la rappresentanza della minoranza, di cui all'articolo 32 del presente Statuto.

Art. 27 **Competenze**

1. Il Consiglio comunale ha competenza inderogabile per gli atti fondamentali di cui all'art. 21, comma 1, della L.r. 07.12.1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dall'art. 21bis della L.r. 54/1998.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti oltre a quelli previsti nel comma 1:
 - a) i regolamenti comunali, ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) il Documento Unico di Programmazione, i piani finanziari, i piani ed i programmi di rilevanza generale le loro variazioni e deroghe, i progetti preliminari di opere pubbliche e le loro varianti ancorché apportate in sede di progettazione definitiva, i pareri da rendere in tali materie;
 - c) le proposte di rilevanza generale da presentare alla Regione o ad altri enti, anche ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale, della difesa del suolo e degli interventi di prevenzione di protezione civile;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - e) la partecipazione a società di capitali;
 - f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
 - g) la determinazione dei criteri generali per l'applicazione delle tariffe, delle tasse e delle imposte comunali;
 - h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - i) accettazione o rifiuto di lasciti e/o donazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;
 - j) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione o la modificazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 113, 114 e 115 della legge regionale 54/98 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e con l'osservanza di quanto stabilito all'art. 50;
 - k) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - m) la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata;
 - n) il conferimento di delega di funzioni comunali alla Unité des Communes;
 - o) la nomina della Giunta con votazione per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "sì" o un "no" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco;
 - p) la revoca e la surrogazione degli assessori con le modalità stabilite dall'art. 34 del presente Statuto;
 - q) l'approvazione degli statuti dei Consorzi di miglioramento fondiario di cui il Comune possiede una quota e loro modifiche;

- r) gli indirizzi e criteri generali per il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- s) gli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze degli utenti ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.R. 54/98 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- t) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali;

Art. 28

Adunanze e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai Consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima sia in caso di seduta ordinaria, sia in caso di seduta straordinaria. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo su iniziativa del Sindaco o di richiesta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati o del 20% degli elettori. In tal caso il Sindaco deve riunire tale organo entro venti giorni dal deposito della proposta ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 29

Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina:
 - a) la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
 - b) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - c) la costituzione delle commissioni consiliari, l'organizzazione, il funzionamento, le competenze ed i poteri delle medesime;
 - d) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - e) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - f) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - g) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - h) l'organizzazione dei lavori;
 - i) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - j) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.

2. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco. In caso di assenza anche del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore delegato.
3. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei presenti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e Commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i rispettivi candidati designati in precedenza; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non tra i votanti.
6. In seconda convocazione le sedute del Consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
7. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 30 Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di presentare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
4. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
6. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.

Art. 31 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati

nei Consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

Art. 32 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni consiliari, permanenti o temporanee, nelle quali è garantita la rappresentanza della minoranza e la rappresentanza di genere. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di costituzione, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le Commissioni esprimono, su richiesta del Sindaco, della Giunta o del Consiglio pareri non vincolanti in merito a questioni e/o iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Su incarico del Consiglio Comunale possono svolgere studi e ricerche ed elaborare proposte.
3. Le Commissioni permanenti favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio, dalla Giunta o dal Sindaco, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le Commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste, nonché per lo studio e l'elaborazione di Statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

CAPO III: GIUNTA COMUNALE

Art. 33 **Giunta comunale**

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico - amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, ad eccezione di quelli riservati al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi.
3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale

Art. 34
Nomina e Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vicesindaco che assume di diritto la carica di Assessore, e da un numero massimo di tre Assessori, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella prevista dalla L.r. 1/2015 e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria;
2. Ai sensi della legislazione regionale vigente all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi
3. Nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale nomina, su proposta del Sindaco, la Giunta comunale, ad eccezione del Vice Sindaco, ed approva gli indirizzi generali di governo.
4. Le votazioni di cui al comma 2 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta comunale si effettua esprimendo un "sì" o un "no" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.
5. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più Assessori. La proposta di revoca deve essere deliberata, ed eventualmente accolta, a scrutinio palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
6. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con le medesime modalità di votazione del precedente comma 4, entro 30 giorni dalla vacanza.
7. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati e la prima accettata dal medesimo.
8. La Giunta decade o cessa dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale n. 54/1998, articolo 30ter.

Art. 35
Funzionamento

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le responsabilità dei singoli assessori e le eventuali deleghe.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la Giunta è presieduta da un Assessore.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. Le sedute della Giunta sono segrete ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla normativa vigente.

5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti; nel caso in cui la Giunta sia composta da un numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco.

Art. 36 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, ai sensi della normativa vigente.
2. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) adotta i provvedimenti di attuazione, anche attraverso la definizione degli obiettivi, dei programmi di rilevanza generale approvati dal consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi fissati;
 - c) approva i progetti di opere pubbliche definitivi ed esecutivi e le loro varianti;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;
 - f) dispone, se previsto in atti fondamentali del Consiglio, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e/o donazioni immobiliari;
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - h) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - i) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
 - j) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva la pianta organica del personale e le relative variazioni;
 - k) conferisce incarichi professionali esterni tra i quali: incarichi inerenti le opere pubbliche, incarichi di consulenza, consulenza legale, studi nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - l) nomina della commissione edilizia;
 - m) determina le tariffe, le tasse e le aliquote delle imposte comunali sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio comunale;
 - n) esprime parere in merito alle istanze di mobilità esterna presentate dal personale dipendente;
 - o) promuove lo sviluppo e l'esercizio delle attività turistiche, sportive ed artigianali anche attraverso la creazione di appositi servizi ed impianti, con particolare riferimento alle forme tradizionali, autentica espressione della comunità locale, ed associa, ove possibile, le società e le associazioni alla programmazione ed alla gestione di tali attività;
 - p) autorizza il taglio di legname dai boschi di proprietà comunale;

- q) adotta gli atti di programmazione di manifestazioni, convegni, mostre e attività culturali, sportive e sociali, nonché di promozione, comunicazione e trasparenza;
3. Ai sensi dell'art. 46, comma 3 e 5, della L.R. 54/98, la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite.

CAPO IV: SINDACO E VICESINDACO

Art. 37 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale di governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica

Art. 38 Competenze amministrative

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) coordina l’attività dei singoli assessori;
 - d) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - e) può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori all’uopo delegati;

- f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- g) nomina e revoca il Segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
- i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
- j) individua i dipendenti dell'ente incaricati della notificazione degli atti;
- k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
- l) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
- m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti ed emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
- n) rilascia autorizzazioni di polizia amministrativa ed emette i relativi provvedimenti sanzionatori
- o) emette i provvedimenti in qualità di autorità sanitaria locale;
- p) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
- q) provvede, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze degli utenti ai sensi dell'art. 26, comma 8, L.r. 54/98;
- r) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
- s) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
- t) stipula i contratti, le convenzioni o gli atti a contenuto prevalentemente politico;
- u) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
- v) partecipa alla Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines di cui il Comune fa parte, ai sensi della legge regionale 6 del 05 agosto 2014;

2. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 39 Competenze di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale o dei responsabili dei servizi, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - b) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le Associazioni dei Comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica comunale svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 40
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello Statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per almeno quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate da un Assessore delegato.
5. Le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di ordinanze sindacali e di regolamenti comunali saranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 41
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale assumendo di diritto in quest'ultima la carica di Assessore comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 37 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 42
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie limitatamente alle competenze ad esso attribuite dallo Statuto e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco può attribuire agli Assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare o revocare, con atto motivato, le deleghe conferite agli Assessori.
4. Le deleghe, le eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate al Consiglio nella prima adunanza successiva.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO UNICO: ORGANI GESTIONALI ED UFFICI

Art. 43

Segretario comunale ed uffici

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale di cui alla legge regionale, iscritto in apposito albo regionale;
2. Il Segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi; è a capo del personale dipendente dell'Ente, coadiuvato, in ciò, dai responsabili dei servizi.
3. Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto;
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato;
5. Il Segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale;

Art. 44

**Competenze gestionali del Segretario e
dei responsabili di servizi**

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al Segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 45

Competenze consultive del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi

1. Il Segretario comunale ed i responsabili di servizi partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri.
2. I responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento;
3. Il Segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni sottoposte al Consiglio ed alla Giunta;
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 46

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 47

Competenze di legalità e garanzia del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Cura la pubblicazione telematica degli atti deliberativi dell'Ente, attestandone l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività degli stessi

Art. 48

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è attuata attraverso un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
 - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
 - e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla p.a. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
 3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
 4. Con il regolamento di cui al comma precedente vengono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili.

Art. 49
Albo pretorio

1. Nel sito istituzionale internet del Comune è predisposta, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18 giugno 2009, una apposita sezione destinata all'Albo pretorio "on line" per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo Statuto ed i regolamenti.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI

CAPO UNICO: FORME DI GESTIONE

Art. 50
Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione;
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio comunale anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 51
Unité des Communes Valdôtaines

1. Il Comune di Villeneuve fa parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand Paradis.
2. Il Sindaco fa parte della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand Paradis.
3. La legge regionale n. 6/2014 disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand Paradis.

Art. 52
Consorterie

1. Il Comune adotta intese con le Consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.

Art. 53
Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune promuove e sostiene l'attività dei Consorzi di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopo di lucro, in relazione all'interesse generale dell'attività da questi espletata, volta ad una migliore gestione del territorio, nell'ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle normative regionali in materia, anche attraverso l'utilizzo di forme di gestione associata dei servizi di supporto ai consorzi medesimi

TITOLO VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 54
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa nazionale, regionale e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO UNICO: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 56
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto tutti i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro un anno.

ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE